REGOLAMENTO (CEE) N. 1670/77 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1977

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oli pesanti delle sottovoci doganali 27.10 C I c), C II c), C III c), d), originari del Venezuela beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3021/76 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1974, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1974 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi ; che tuttavia per i prodotti delle sottovoci doganali 27.10 A III, B III e C I c), C II c), C III c), d) il massimale comunitario, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, è pari rispettivamente a 703 500, 275 000 e 1 700 000 tonnellate ; che, nel quadro di questo massimale e per le medesime sottovoci doganali, l'importo massimo comunitario contemplato all'articolo 1, paragrafo 4, del suddetto regolamento, è ridotto al 20 % [2] ; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori, — ad eccezione di quelli elencati nell'allegato C del regolamento stesso — non appena raggiunto a livello comunitario l'importo massimo in questione ;

considerando che per gli oli pesanti delle sottovoci doganali 27.10 C I c), C II c), C III c), d), originari del Venezuela beneficiario delle preferenze tariffarie, le imputazioni nella Comunità hanno raggiunto alla data del 15 luglio 1977 l'importo massimo di 340 000 tonnellate ; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3021/76 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Venezuela,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 29 luglio 1977, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3021/76 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Venezuela :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) ; preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base : C. Oli pesanti : I. Oli di gas : c) destinati ad altri usi II. Oli combustibili : c) destinati ad altri usi III. Oli lubrificanti ed altri : c) destinati a essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 di questo capitolo d) destinati ad altri usi

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 349 del 20. 12. 1976, pag. 23.
(2) GU n. L 349 del 20. 12. 1976, pag. 27, nota (2).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1977.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione